



OTTOBRE

15

L'obbligo del *green pass*
per l'accesso
nei luoghi di lavoro



Unione
CONFCOMMERIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO - LODI - MONZA E BRIANZA

Direzione Relazioni Sindacali, Lavoro, Bilateralità
- Area Lavoro -

Che cos'è il *green pass*



- ✓ La Certificazione verde COVID-19 (c.d. **green pass**) nasce per facilitare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di COVID-19
- ✓ La Certificazione contiene un **QR Code che permette di verificarne l'autenticità e la validità**
- ✓ La Commissione europea ha creato una piattaforma tecnica comune per garantire che i certificati emessi da uno Stato possano essere verificati nei 27 Paesi dell'UE più Svizzera, Islanda, Norvegia e Lichtenstein
- ✓ In Italia la Certificazione viene emessa esclusivamente attraverso la Piattaforma nazionale del Ministero della Salute in formato sia digitale sia stampabile
- ✓ La **Certificazione viene generata** in automatico e messa a disposizione gratuitamente **nei seguenti casi**:
 - aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni
 - aver completato il ciclo vaccinale;
 - essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore o rapido antigenico nelle 48 ore precedenti
 - essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti

Green Pass e lavoro privato



- ✓ L'obbligo di **possedere ed esibire** la certificazione verde COVID-19 decorre **dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021** termine di cessazione dello stato di emergenza, salvo eventuali proroghe
- ✓ Per accedere nei luoghi in cui è svolta l'attività lavorativa è obbligatorio **possedere ed esibire il green pass**
- ✓ L'obbligo riguarda **chiunque svolga, anche sulla base di contratti esterni (es: somministrati, fornitori, appalto ecc.) e a qualsiasi titolo, un'attività:**
 - lavorativa, **indipendentemente dalla tipologia contrattuale**
 - formativa
 - di volontariato
- ✓ Non sono tenuti all'obbligo di possesso del *green pass* i **sogetti esenti** dalla campagna vaccinale che devono possedere specifiche certificazioni di esenzione rilasciate **esclusivamente** da:
 - medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali
 - dai Medici di Medicina Generale di libera scelta **dell'assistito** che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale

Gli adempimenti dei datori di lavoro



✓ Entro il 15 ottobre 2021

- **Definiscono le modalità operative** per l'organizzazione delle verifiche e le rendono note:
 - controllo generalizzato o a campione (definendo criteri oggettivi) all'ingresso (**modalità prioritaria**)
 - controllo generalizzato o a campione (definendo criteri oggettivi) successivamente all'ingresso
- **Individuano con atto scritto** i soggetti incaricati delle verifiche e dell'accertamento delle eventuali violazioni alle regole d'accesso nei luoghi di lavoro:
 - rendono noto i nominativi dei soggetti incaricati (interni e/o esterni)
 - informano gli incaricati sulle modalità di controllo

✓ Dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021

- **Verificano** il possesso e la validità del *green pass*
- **Trasmettono** al Prefetto gli atti relativi alle eventuali violazioni (v.d. slide n. 6)

Modalità di controllo del *green pass*



- ✓ La verifica deve essere effettuata **esclusivamente** con la specifica **app VerificaC19** predisposta dal Ministero della Salute
- ✓ **È vietato** fotografare, registrare o annotare con qualsiasi strumento i dati delle persone controllate
- ✓ In caso di:
 - assenza di *green pass*
 - *green pass* non valido
 - *green pass* non corrispondente all'identità della persona
 - *green pass* deteriorato

l'incaricato del controllo **non consentirà l'ingresso in azienda e informerà immediatamente la direzione/datore di lavoro**

- ✓ L'incaricato del controllo **ha facoltà di chiedere un documento di identità** per la verifica della corrispondenza dei dati anagrafici contenuti nel *green pass*

Conseguenze per il lavoratore in caso di mancanza del *green pass*



- ✓ I lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o qualora risultino privi della certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro sono considerati **assenti ingiustificati** fino alla presentazione del green pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021
- ✓ In tali ipotesi **non sono previste conseguenze disciplinari**
- ✓ I lavoratori **hanno diritto alla conservazione del rapporto** di lavoro
- ✓ Per i giorni di assenza ingiustificata **non sono dovuti la retribuzione** né altro compenso o emolumento, comunque denominato
- ✓ **L'accesso nei luoghi di lavoro in assenza di *green pass* è sanzionato** con:
 - una sanzione amministrativa di importo da 600 a 1.500 euro, raddoppiata in caso di reiterazione della violazione
 - la sanzione viene comminata dal Prefetto
 - il datore di lavoro può avviare nei confronti del lavoratore una procedura disciplinare nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e del CCNL applicato

Conseguenze per il lavoratore in caso di mancanza del *green pass* nelle imprese con meno di 15 dipendenti



- ✓ Ferme restando le conseguenze illustrate nella slide precedente, nelle imprese che occupano meno di 15 dipendenti, **dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata** per mancato possesso del *green pass*, il datore di lavoro può:
 - **sospendere il lavoratore** per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per la sostituzione. La sospensione, comunque, è per un periodo non superiore a **dieci giorni, rinnovabili per una sola volta**, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021, **anche se nel frattempo al lavoratore dovesse essere rilasciato il *green pass***

Sanzioni per il datore di lavoro



- ✓ Il datore di lavoro che:
 - non definisce entro il 15 ottobre le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche
 - non verifica il possesso del *green pass*
- è sanzionato con una sanzione amministrativa di importo variabile **da 400 a 1.000 euro**
- ✓ In caso di **reiterazione della violazione**, la sanzione amministrativa è raddoppiata
 - ✓ La sanzione viene comminata dal Prefetto

Per approfondire



- [Decreto Legge](#) n. 127 del 21 settembre 2021
- [FAQ](#) Presidenza del Consiglio dei Ministri
- [FAQ](#) Ministero della Salute
- [Modalità di verifica del Green Pass](#) - D.P.C.M. 17 giugno 2021 -
- [Certificazioni di esenzione alla vaccinazione](#) - Ministero della Salute circolare n. 35309 del 4 agosto 2021
- [Certificazione di esenzione alla vaccinazione per sperimentazione COVITAR ReiThera](#) - Ministero della Salute circolare n. 35444 del 5 agosto 2021
- [Equivalenza di vaccini somministrati all'estero](#) - Ministero della Salute circolare n. 42957 del 23 settembre 2021
- [Esclusi i tamponi salivari per ottenere il Green Pass](#) - Ministero della Salute circolare n. 43105 del 24 settembre 2021
- [Proroga validità dei certificati di esenzione alla vaccinazione](#) - Ministero della Salute circolare n. 43366 del 25 settembre 2021
- [Divieto di conservazione copia Green Pass](#) – Garante Protezione Dati Personali